



IL BILANCIO 2016: APPLICAZIONE OPERATIVA DEI NUOVI OIC

Prof.ssa Donatella Busso – Università degli Studi di Torino



- Inquadramento novità, principi generali e schemi
- OIC 24 – Spese di ricerca, sviluppo, pubblicità e avviamento
- Costo ammortizzato per debiti, crediti e titoli
- Strumenti finanziari derivati
- Rendiconto finanziario e OIC 10
- Altre modifiche minori



INQUADRAMENTO NOVITÀ, PRINCIPI GENERALI E SCHEMI



- Inquadramento delle novità
- Introduzione del principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma nella redazione del bilancio
- Modifiche agli schemi di bilancio
- Eliminazione area straordinaria
- OIC 29: cambiamenti di criteri e correzione di errori



INQUADRAMENTO DELLE NOVITÀ

INQUADRAMENTO DEL D.LGS. 139/2015

- La direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti IV e VII Direttiva Comunitaria relative ai bilanci annuali e consolidati
- Parte del vecchio contenuto è riproposto, parte è sostituito innovando l'ordinamento contabile in conformità all'evoluzione delle migliori prassi internazionali
- Recepimento in Italia con il D.Lgs. 139 del 18/8/2015

Applicabile dai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016



- Alcune modifiche sono retroattive:**
- Effetti sulla riapertura conti 1/1/2016
 - A soli fini comparativi, riesposizione bilancio al 31/12/2015

INQUADRAMENTO DEL D.LGS. 139/2015

	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Micro-impresa
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di pubblicità	✓	✓	✓
Obbligo redazione rendiconto finanziario	✓		
Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico	✓	✓	✓
Introduzione principio di rilevanza	✓	✓	✓
Introduzione principio di prevalenza della sostanza dell'operazione	✓	✓	✓
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al loro fair value	✓	✓	
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato	✓		
Modifiche alla disciplina dell'ammortamento dell'avviamento	✓	✓	✓
Correzione criterio di valutazione poste in valuta	✓	✓	✓
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto	✓	✓	✓
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico	✓	✓	✓
Eliminazione dei conti d'ordine	✓	✓	✓
Modifiche nota integrativa	✓	✓	⊗

INQUADRAMENTO DEL D.LGS. 139/2015

Imprese con bilancio in forma ordinaria

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti:

- Totale attivo: 4,4 mln €
- Totale vendite e prestazione di servizi: 8,8 mln €
- Dipendenti: 50 unità

Imprese con bilancio in forma abbreviata

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

- Totale attivo: 4,4 mln €
- Totale vendite e prestazione di servizi: 8,8 mln €
- Dipendenti: 50 unità

Micro-imprese

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

- Totale attivo: 175.000 €
- Totale vendite e prestazione di servizi: 350.000 €
- Dipendenti: 5 unità



NUOVI OIC 2016

All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili nazionali (art. 12 del DLgs. 139/2015)



*“Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti”
(relazione al DLgs.)*



NUOVI OIC 2016

- ✓ OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- ✓ OIC 10 - Rendiconto finanziario
- ✓ OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- ✓ OIC 13 - Rimanenze
- ✓ OIC 14 - Disponibilità liquide
- ✓ OIC 15 - Crediti
- ✓ OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- ✓ OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- ✓ OIC 18 - Ratei e risconti
- ✓ OIC 19 – Debiti
- ✓ OIC 20 - Titoli di debito
- ✓ OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- ✓ OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- ✓ OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- ✓ OIC 25 - Imposte sul reddito
- ✓ OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ✓ OIC 28 - Patrimonio netto
- ✓ OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
- ✓ OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- ✓ OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

ART. 13-BIS DEL DL 244/2016

L'art. 13-*bis* del DL 244/2016 convertito (c.d. Milleproroghe):

- modifica alcuni articoli del TUIR e del DLgs. 446/97 (IRAP) → regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile (c.d. norma a regime)
- introduce una disciplina transitoria che regola la tassazione IRES ed IRAP degli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 e non ancora concluse alla medesima data (c.d. regime transitorio)
- Entrata in vigore: le nuove disposizioni entrano in vigore con riferimento ai componenti reddituali e patrimoniali rilevate in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015.

ART. 13-BIS DEL DL 244/2016

L'art. 13-*bis* del DL 244/2016 convertito (c.d. Milleproroghe) prevede anche:

- l'applicazione ai soggetti OIC delle disposizioni contenute nel DM 1.4.2009 n. 48 (c.d. *Regolamento IAS*) e nel DM 8.6.2011, ove compatibili
- l'emanazione di uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per revisionare ed adattare le disposizioni dei predetti decreti previsti per i soggetti *IAS adopter* ed ora applicabili anche ai soggetti OIC
- la revisione delle disposizioni del DM 14.3.2012 concernente l'attuazione della disciplina dell'ACE



IRES

L'art. 13- *bis* del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe) ha introdotto:

- Una **modifica di sistema** → il principio di **derivazione rafforzata** del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, ottenuta riformulando l'art. 83 del TUIR
- Alcune **modifiche specifiche** di singoli articoli del TUIR → adattamento della disciplina fiscale alle nuove disposizioni contabili



IRES: DERIVAZIONE RAFFORZATA

- Art. 83 del TUIR → la qualificazione, la classificazione e l'imputazione temporale così come regolamentate dai principi contabili adottati in bilancio sono riconosciute anche fiscalmente
 - anche in deroga ai successivi artt. 84-116 sez. I del TUIR
 - tranne che per le micro imprese
- Assume rilevanza fiscale la rappresentazione di bilancio → prevalenza della sostanza rispetto alla rappresentazione giuridico-formale

IRES: DERIVAZIONE RAFFORZATA

- **Conseguenza** → deroga alle regole di competenza fiscale dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma
- Rimangono valide le disposizioni che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongano la ripartizione in più periodi d'imposta, nonché quelle che esentano ed escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentano la ripartizione in più periodi d'imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento

IMPATTO IRAP DELLE NOVITÀ

POSTE EX STRAORDINARIE

Diventano rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile con esclusione di quelle derivanti da operazioni straordinarie e di quelle eventualmente imputate in voci differenti da quelle rilevanti (esempio: imposte degli esercizi precedenti)

NUOVE POSTE «FINANZIARIE»

Le componenti finanziarie derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione non rilevano ai fini Irap.

I nuovi criteri di valutazione dei crediti e debiti possono qualificare come finanziarie alcune voci non aventi "natura finanziaria" (esempio: consulenze relative ad un finanziamento)

SINGOLE MODIFICHE

	BILANCIO	FISCALE
AVVIAMENTO Art. 2426 co. 1 n. 6	Ammortamento lungo la vita utile	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ai sensi dell'art. 103 del TUIR le quote di ammortamento dell'avviamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18. ✓ Ai sensi dell'art. l'art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97 sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al Conto economico. ✓ Possibile gestione di un doppio binario civilistico fiscale a regime.
CREDITI DEBITI TITOLI Art. 2426 co. 1 n. 8	I crediti e i debiti (ed i titoli) sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato	Derivazione rafforzata <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valutazione impatti ai fini IRES. ✓ Valutazione, in alcuni casi, ai fini IRAP. ✓ Valutazione impatti ai fini della determinazione del ROL.

SINGOLE MODIFICHE

	BILANCIO	FISCALE
<p>COSTI RICERCA E PUBBLICITÀ Art. 2424 (Art. 2426 co. 1 n. 5)</p>	<p>Costi non più capitalizzabili in Stato Patrimoniale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deduzione dei costi nell'anno in cui sono sostenuti (costo esercizio) - Gestione doppio binario derivante dalla transizione
<p>COSTI DI SVILUPPO Art. 2424 e Art. 2426 co. 1 n. 5</p>	<p>Ammortamento lungo la vita</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 108 co. 1 del TUIR- derivazione rafforzata - Possibile gestione doppio binario derivante dalla transizione
<p>AZIONI PROPRIE Art. 2357-ter , 2424 e 2424-bis</p>	<p>Le azioni proprie devono essere iscritte in bilancio a riduzione del Patrimonio Netto nella "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Derivazione rafforzata - Gestione di un doppio binario derivante dalla transizione - Valutazione ai fini ACE

SINGOLE MODIFICHE

	BILANCIO	FISCALE
<p>STRUMENTI DERIVATI Art. 2424, 2425 e Art. 2426 co. 1 n. 11-bis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari e delle operazioni di copertura ✓ Per i contratti derivati già in essere all'1.1.2016 è opportuno predisporre un inventario, classificando i derivati sulla base della loro tipologia (speculativi o di copertura) raccogliendo opportuna documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valutazione impatti ai fini IRES-nuovo art. 112 del TUIR ✓ Valutazione sulla gestione di un doppio binario derivante dalla transizione
<p>ELIMINAZIONE POSTE STRAORDINARIE Art. 2425</p>	<p>Eliminazione delle voci di costo e di ricavo dalla sezione straordinaria e riclassificazione in quella ordinaria per tipologia di voce</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valutazione impatti ai fini IRAP ✓ Valutazione impatti ai fini della determinazione del ROL ✓ Valutazione impatti su norme fiscali che rinviano agli schemi di bilancio (soc. comodo, spese rappresentanza..)



PRINCIPIO DI RILEVANZA PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA



PRINCIPIO DI RILEVANZA

- ✓ Nuovo principio (art. 2423, nuovo comma 4):

“Non occorre rispettare gli obblighi in in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”

- ✓ Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili
- ✓ Le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno dato attuazione alla disposizione



PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA

- ✓ Nuovo comma 1-*bis* art. 2423-bis:

«la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

- ✓ Nella relazione al D.Lgs.: *«la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili»*
- ✓ Nessuna modifica con riferimento al leasing
- ✓ Modifiche a diversi OIC



MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO




MODIFICHE AGLI SCHEMI

- Alcune modifiche si sono rese necessarie per adeguare gli schemi ai diversi criteri di valutazione (derivati, ricerca e pubblicità, costo ammortizzato)
- Altre modifiche:
 - SP
 - nuove voci per partecipazioni, crediti e debiti verso imprese controllate dalle controllanti
 - eliminazione dalle voci «Ratei e risconti» degli «aggi/disaggi», non più necessari se si utilizza il costo ammortizzato
 - eliminazione dell'indicazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale → informazioni in nota integrativa
 - CE
 - nuove voci per proventi finanziari da imprese controllate dalle controllanti
 - eliminazione area straordinaria

MODIFICHE AGLI SCHEMI

- **Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico**



- Nel bilancio di A, eventuali rapporti con B rientrano nella fattispecie «controllate delle controllanti»
- Pertanto, partecipazioni, crediti, debiti e proventi derivanti da questi rapporti devono essere indicati distintamente nelle nuove voci



ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Nuovo OIC 12 distingue tra:

- ✓ oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca in base alla tipologia della transazione.
- ✓ oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per cui non è possibile identificare *ex ante* una classificazione;



Rapporto con il nuovo n. 13 dell'art. 2427 c.c. della nota integrativa nel quale devono essere indicati:

l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi per cui **è possibile identificare ex ante una classificazione:**

Provento e onere straordinario	Classificazione
Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito.	Può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario da includere nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie.	Tali componenti vanno inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.	
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.	
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.	
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.	

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi per cui **è possibile identificare ex ante una classificazione:**

Provento e onere straordinario	Classificazione
Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.	Tali componenti sono da classificare nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.	Tali componenti sono da indicare nella voce B14 oneri diversi di gestione.

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi per cui **è possibile identificare ex ante una classificazione:**

Provento e onere straordinario	Classificazione
<p>Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati</p>	<p>La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> C15) proventi da partecipazioni C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni C17) interessi e altri oneri finanziari

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi per cui **è possibile identificare ex ante una classificazione:**

Provento e onere straordinario	Classificazione
Imposte dirette relative ad esercizi precedenti	Devono essere classificate nella voce 20 “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate” (comprese sanzioni e interessi)
Imposte indirette relative ad esercizi precedenti	Devono essere classificate nella voce B14 “Oneri diversi di gestione” (comprese sanzioni e interessi)
Differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso	deve essere classificata nella voce A5 “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”.

CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per cui **non è possibile identificare ex ante una classificazione:**

- 1) oneri di ristrutturazione aziendale;
- 2) plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
- 3) furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e relativi rimborsi assicurativi;
- 4) perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. e relativi indennizzi assicurativi;
- 5) oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa.
- 6) indennità varie per rotture di contratti.




OIC 29 – CAMBIAMENTI DI CRITERI, ERRORI E STIME

CAMBIAMENTI DI CRITERI

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.



Solitamente la rettifica viene rilevata negli **utili portati a nuovo**.



Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato

CAMBIAMENTI DI CRITERI

✓ L'art. 2423 *ter* comma 5 c.c:

“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (par. 18).

CAMBIAMENTI DI CRITERI

I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati
(par. 16)



in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie
contenute nella legge o nei **nuovi principi contabili**



OIC 24, OIC 32

In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti
obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto
dall'**OIC 29**

CORREZIONE DI ERRORI

Rilevazione in bilancio

- ✓ La **correzione di errori rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore.
- ✓ Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato.
- ✓ La correzione di **errori non rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore (OIC 29, par. 48).

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze (OIC 29, par. 46).



OIC 24 – RICERCA, SVILUPPO, PUBBLICITÀ E AVVIAMENTO

Prof.ssa Donatella Busso



- Eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese di ricerca e pubblicità
- Modifica ammortamento costi di sviluppo
- Modifica durata ammortamento avviamento



ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CAPITALIZZARE LE SPESE DI RICERCA E PUBBLICITÀ

SPESE DI RICERCA E COSTI DI PUBBLICITÀ

- In linea con quanto previsto dagli IFRS, viene **abolita la possibilità di capitalizzazione** delle spese di **ricerca** e dei costi di **pubblicità**
- Diverse modifiche per dare attuazione al divieto di capitalizzazione, tra cui:
 - Stato patrimoniale → voce B.I.2 Costi di sviluppo
 - Criteri di valutazione, (art. 2426, n. 5) → ammortamento costi di sviluppo sulla base della vita utile. In caso di impossibilità di determinazione della vita utile, periodo massimo 5 anni

- **Cosa succede ai costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati fino al 31/12/2015 e il cui ammortamento non è ancora completato?**



- La modifica non è tra quelle con applicazione prospettica → applicazione retroattiva

SPESE DI PUBBLICITÀ E DI RICERCA

Prima applicazione del d.lgs. 139/2015: effetto sui dati all'1.1.2016

1. Le norme civilistiche non disciplinano l'impatto dal punto di vista contabile della modifica dei criteri di valutazione
2. L'OIC 24 fornisce alcune indicazioni che potrebbero consentire di evitare lo stralcio del saldo residuo
3. In assenza di «soluzione» indicata nell'OIC 24 si deve applicare retroattivamente il nuovo criterio di valutazione facendo riferimento alle indicazioni dell'OIC 29

SPESE DI PUBBLICITÀ

Prima applicazione del d.lgs. 139/2015:
effetto sui dati all'1.1.2016

INDICAZIONI PER LA TRANSIZIONE NELL'OIC 24

I costi di pubblicità – **che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento** – in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

SPESE DI PUBBLICITÀ

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (OIC 24)

Costi che si sostengono in modo non ricorrente in momenti particolari del ciclo di vita dell'impresa: fase pre-operativa/accrescimento cap. operativa

COSTITUZIONE
DELLA SOCIETÀ'

COSTI DI
START-UP

COSTI DI
AMPLIAMENTO



- Costi del personale
- **Costi di pubblicità sostenuti in tale ambito**
- Assunzione e addestramento del nuovo personale
- ...

Piano economico della società (§ 40)

SPESE DI PUBBLICITÀ

Prima applicazione del d.lgs. 139/2015:
effetto sui dati all'1.1.2016

INDICAZIONI PER LA TRANSIZIONE NELL'OIC 24

Se soddisfano i requisiti stabiliti di cui ai paragrafi 40-42, possono essere **riclassificati**, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, **dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento**. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori.

Un esempio è rappresentato dagli eventuali costi di pubblicità sostenuti nella fase di *start-up* dell'impresa (la cui corretta classificazione era comunque già all'interno dei costi di impianto ed ampliamento).

SPESE DI PUBBLICITÀ

Se il saldo residuo non presenta i requisiti richiesti dall'OIC 24 è necessario effettuare lo storno così come disciplinato dall'OIC 29

In tale situazione è necessario pertanto:

1. rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in sede di riapertura generale dei conti all'1.1.2016
2. valutare la rilevazione della fiscalità differita
3. rideterminare i dati del 2015 ai fini comparativi ai sensi dell'OIC 29 come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di valutazione (divieto di capitalizzazione).

SPESE DI PUBBLICITÀ

Esempio di stralcio secondo le indicazioni dell'OIC 29

- Spese di pubblicità capitalizzate nell'esercizio 2014: 100
- Periodo di ammortamento: 5 esercizi
- Spese di pubblicità residue al 31.12.2015: 60
- Riserve di utili al 31.12.2015: 100
- Lo storno non è deducibile nell'esercizio

Storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in sede di riapertura generale dei conti all'1.01.2016

Riserve di utili	a	Spese di pubblicità		60
------------------	---	---------------------	--	----

SPESE DI PUBBLICITÀ

In presenza dei presupposti è necessario iscrivere le attività per imposte anticipate sulla differenza tra valore civilistico (“0”) e valore fiscale (60) delle spese di pubblicità all’1.01.2016

(*) Fiscalità determinata con l’aliquota del 30% per semplicità di calcolo.

Attività per imposte anticipate	a	Riserve di utili	18
---------------------------------	---	------------------	----

SPESE DI PUBBLICITÀ

Rappresentazione in bilancio e dati comparativi 2015

Stato patrimoniale al 31.12.2016

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.16	31.12.15
B.I.2 Costi di sviluppo	0	0		100	100
C.II. 5-ter Attività per imposte anticipate	12	18	Riserve di utili	- 42	- 42
				58	58

(*)Fiscalità determinata con l'aliquota del 30% per semplicità di calcolo.

SPESE DI PUBBLICITÀ


Rappresentazione in bilancio e dati comparativi 2015

Conto economico 2016

	2016	2015	
Ammortamento imm. Immateriali	0	0	➔ Minori ammortamenti di 20
Imposte sul reddito	-6	-6	
- Imposte correnti	
- Utilizzo imposte anticipate	-6	-6	➔ Maggiori imposte di competenza
Risultato d'esercizio	

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DAL BILANCIO 2016

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO



- ✓ Progetto chiaramente definito
- ✓ Realizzabilità tecnica e finanziaria del progetto
- ✓ Recuperabilità attraverso ricavi
- ✓ Consenso collegio sindacale

Piano economico/finanziario della società (§ 40)

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DAL BILANCIO 2016

B.II.2) COSTI DI SVILUPPO

Costi per (OIC 24 § 48) :

- ✓ Progettazione, costruzione, verifica di prototipi
- ✓ Progettazione di mezzi, prove e stampi per la nuova tecnologia
- ✓ Progettazione, costruzione, attivazione di un impianto pilota
- ✓ Progettazione, costruzione, prova di materiali, prodotti, processi e sistemi
- ✓ Applicazione dei risultati della ricerca di base

CHIARIMENTO DEL NUOVO OIC 24 (§ 26)



SPESE DI RICERCA

Prima applicazione del d.lgs. 139/2015:
effetto sui dati all'1.1.2016

Spese di ricerca che soddisfano
i criteri di capitalizzabilità



BI2 Costi di sviluppo

Spese di ricerca che NON
soddisfano i criteri
di capitalizzabilità



- ✓ sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale
- ✓ gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29

SPESE DI RICERCA

CRITERI DI CAPITALIZZABILITÀ

1. costi relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili.
2. essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse.
3. essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.



MODIFICA DURATA COSTI DI SVILUPPO

SPESE DI SVILUPPO

AMMORTAMENTO DAL 31.12.2016

Art. 2426, comma 1, n. 5:

*I costi di sviluppo sono ammortizzati **secondo la loro vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.*

Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”.

Eventuali effetti derivanti dalle disposizioni inerenti l'ammortamento dei costi di sviluppo sono applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.



MODIFICA DURATA AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

L'AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO DAL 2016

Art. 2426, co.1, n. 6:

“L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”.

- ✓ La stima effettuata in sede di rilevazione iniziale non può essere modificata negli esercizi successivi (OIC 24, par. 66).

L'AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO DAL 2016

STIMA DELLA VITA UTILE (OIC 24, par. 68):

Punti di riferimento utili :

- ✓ il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria.
- ✓ il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, l'investimento effettuato (cd *payback period*);
- ✓ la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Il periodo di ammortamento non può comunque superare i 20 anni.

L'AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO DAL 2016

STIMA DELLA VITA UTILE (OIC 24):

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni (par. 69).

Quando l'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 68 determina una stima della vita utile dell'avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni (par. 70).




**COSTO AMMORTIZZATO E VALORE
TEMPORALE:
CREDITI (OIC 15) E DEBITI (OIC 19)
TITOLI (OIC 20)**

IL COSTO AMMORTIZZATO


- ✓ Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:
 - titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1)
 - crediti (art. 2426, p. 8), tenendo **conto del fattore temporale** e del **valore di presumibile realizzo**
 - debiti, **tenendo conto del fattore temporale** (art. 2426, p. 8)
- ✓ Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39
- ✓ Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di iscrivere in bilancio (art. 2435-*bis* co. 8):
 - i titoli immobilizzati al costo
 - i crediti al valore presumibile di realizzo
 - i debiti al valore nominale

Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica per questa modifica

Valutazione dei DEBITI (finanziari e operativi)



Valutazione dei CREDITI (finanziari e operativi)



Costo ammortizzato

«Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità».

«Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria (...)».

Il tasso di interesse nominale è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.

IL COSTO AMMORTIZZATO

VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE DEL DEBITO

VALORE NOMINALE

—

 **COSTI DI TRANSAZIONE**, sconti, abbuoni
direttamente derivanti dalla transazione

Costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di una passività finanziaria. È un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito/emesse il debito. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagate a soggetti terzi (mediatori finanziari, consulenti e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte

Spese di istruttoria, oneri di perizia dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento del finanziamento e mutui ipotecari, eventuali commissioni attive e passive, spese di emissione (spese legali e commissioni iniziali) per l'emissione di prestiti obbligazionari, agi e disagi



COSTO AMMORTIZZATO RIPARTIZIONE DIFFERENZA INIZIALE

- ✓ IAS 39 prevede che gli interessi attivi e gli interessi passivi vengano rilevati nel conto economico sulla base del **tasso di interesse effettivo (TIE) o *Effective Interest Rate (EIR)***
- ✓ Il tasso di interesse nominale non è rilevante
- ✓ Eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza devono pertanto essere ripartite (“ammortizzate”) lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi



COSTO AMMORTIZZATO TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

Il tasso di interesse effettivo (TIE o EIR) è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

$$\text{VALORE CONTABILE INIZIALE} = \sum_{i=1}^N \text{FC}_i \times (1 + \text{EIR})^{-t_i}$$

VALORE CONTABILE → valore contabile iniziale dell'attività/passività

i → periodi di incasso/pagamento

t_i → tempo di attualizzazione per il flusso i -esimo

FC_i → flusso di cassa incassato/pagato al periodo i -esimo

EIR → tasso di interesse effettivo – *Effective Interest Rate* → IRR (*Internal Rate of Return*)

MS EXCEL = TIR.X (FLUSSI; DATE)

FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E COSTI DI TRANSAZIONE

CASO OPERATIVO

periodo	3
tasso	3%
valore nominale	50.000,00

Spese di istruttoria: 1.000

	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito residuo
01/01/2016	0	0	0	€ 50.000,00
31/12/2016	€ 17.676,52	€ 1.500,00	€ 16.176,52	€ 33.823,48
31/12/2017	€ 17.676,52	€ 1.014,70	€ 16.661,82	€ 17.161,66
31/12/2018	€ 17.676,52	€ 514,85	€ 17.161,66	€ 0,00

Tasso effettivo 4,058003127%



	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito residuo
01/01/2016	0	0	0	€ 50.000,00
31/12/2016	€ 17.676,52	€ 1.500,00	€ 16.176,52	€ 33.823,48
31/12/2017	€ 17.676,52	€ 1.014,70	€ 16.661,82	€ 17.161,66
31/12/2018	€ 17.676,52	€ 514,85	€ 17.161,66	€ 0,00

Tasso effettivo 4,058003127%

Data	Valore iniziale (a)	Flusso di cassa per interessi passivi corrisposti (b)	Interessi passivi da iscrivere a conto economico al TIE (c=a*4,058)	Flusso di cassa per rimborso capitale (d)	Ammortamento finanziario della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza (e=c-b)	Valore finale (a-d+e)
01/01/2016	€ 49.000,00					
31/12/2016	€ 49.000,00	€ 1.500,00	€ 1.988,42	€ 16.176,52	€ 488,42	€ 33.311,90
31/12/2017	€ 33.311,90	€ 1.014,71	€ 1.351,80	€ 16.661,82	€ 337,08	€ 16.987,17
31/12/2018	€ 16.987,17	€ 514,85	€ 689,34	€ 17.161,66	€ 174,49	€ 0,00

Componente di reddito che non comporta movimenti finanziari

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto (OIC 19, par. 64).



- 1) UTILIZZO DELLA CURVA DEI TASSI
- 2) ULTIMO TASSO DI INTERESSE DISPONIBILE

Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato (es. clausole contrattuali «step-up» oppure «step-down»)

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e
la disciplina nei bilanci abbreviati

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 54-57.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti:

- ✓ **se i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi)
→ ATTUALIZZAZIONE**
- ✓ se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.



PRINCIPIO DELLA RILEVANZA

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

In tal caso la società applica i paragrafi 54-57, salvo l'applicazione dei paragrafi 48-53 sul processo di attualizzazione.

- ✓ i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione (par. 54).
- ✓ Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale (par. 55).

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e
la disciplina nei bilanci abbreviati

Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali:

- ✓ i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell'immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari sono rilevati tra i **risconti attivi** nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale. (par. 57).
- ✓ i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (par. 70).



DEBITI SORTI IN ESERCIZI PRECEDENTI


Trattamento contabile costi iniziali «residuali» all'1.01.2016

- ✓ Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 **continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le “altre” immobilizzazioni immateriali** e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio (OIC 24).

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

L'art 2426, co.1, n.8, prescrive che occorre tenere conto del «fattore temporale» nella valutazione dei debiti

Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
VS
Tasso di interesse di mercato




Il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** è *“il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione”* (§ 10).

Il **tasso di interesse di mercato** è *“è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame”* (§ 49).

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

L'art 2426, co.1, n.8, prescrive che occorre tenere conto del «fattore temporale» nella valutazione dei debiti

Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
VS
Tasso di interesse di mercato



Se **SIGNIFICATIVAMENTE** diversi

Il debito deve essere iscritto al valore attuale dei flussi futuri determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

Il valore iniziale di iscrizione del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri

Il valore iniziale del debito così determinato è ridotto dagli eventuali oneri di transazione

Debiti COMMERCIALI

Debiti FINANZIARI

La differenza tra il **valore di rilevazione iniziale** del debito così determinato e il **valore a termine** viene rilevata a **CE** come **onere finanziario** lungo la durata del debito **utilizzando il TIE**

Dopo aver determinato il valore di iscrizione iniziale si determina il TIE e si procede con le regole del costo ammortizzato

CASO OPERATIVO – DEBITO COMMERCIALE (hp: non si considera l'IVA)

DEBITO VERSO FORNITORI: 100.000

PAGAMENTO A DUE ANNI

TASSO CONTRATTUALE: 0%

TASSO DI MERCATO: 3%

OBBLIGO DI ATTUALIZZAZIONE

V.ATTUALE DEL DEBITO: 94.259,59 EURO

ONERI FINANZIARI

- **AL PRIMO ANNO: 3% V.A. DEL DEBITO: 2.827,78 Euro**
- **AL SECONDO ANNO: 2.912,62 Euro**

VALORE DEBITO A SCADENZA: 100.000 Euro



SCRITTURE CONTABILI

RILEVAZIONE INIZIALE

Costo MP	a	Fornitori	100.000
Fornitori	a	Costo MP	5.740,41

«FINE» PRIMO ANNO

Oneri finanziari	a	Fornitori	2.827,78
------------------	---	-----------	----------

«FINE» SECONDO ANNO

Oneri finanziari	a	Fornitori	2.912,62
------------------	---	-----------	----------

Fonte: I Nuovi OIC, 2016, Eutekne, 2017, Bava F., Devalle A.

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

Il valore iniziale di iscrizione del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri

Il valore iniziale del debito così determinato è ridotto dagli eventuali oneri di transazione

Debiti COMMERCIALI

Debiti FINANZIARI

La differenza tra **disponibilità liquide ricevute** e il **valore attuale dei flussi futuri** (meno gli eventuali costi di transazione) è rilevata tra i **proventi finanziari** al momento della rilevazione iniziale

Dopo aver determinato il valore di iscrizione iniziale si determina il TIE e si procede con le regole del costo ammortizzato

SCRITTURE CONTABILI

RILEVAZIONE INIZIALE

Banca c/c	a	Finanziamento	100.000
Finanziamento	a	Provento finanziario	5.740,41

«FINE» PRIMO ANNO

Oneri finanziari	a	Finanziamento	2.827,78
------------------	---	---------------	----------

«FINE» SECONDO ANNO

Oneri finanziari	a	Finanziamento	2.912,62
------------------	---	---------------	----------

Fonte: I Nuovi OIC, 2016, Eutekne, 2017, Bava F., Devalle A.

COSTO AMMORTIZZATO: CASI «PARTICOLARI»

- Finanziamento soci infruttifero
- Crediti/Debiti commerciali infra-gruppo (ITA – Estero)
- Crediti/Debiti finanziari crediti infra-gruppo (ITA – Estero)
- Obbligazioni / Obbligazioni convertibili
- Debiti tributari

FINANZIAMENTO CON T.I. CONTRATTUALE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

Attenzione al caso di debiti finanziari verso controllata

Se dalle evidenze disponibili quali:

- Verbali del CDA
- Situazione economica e finanziaria dell'impresa
- Elementi del contratto

Transazione con natura finalizzata al rafforzamento patrimoniale della controllata

La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione è rilevata:

- **AD INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO** (e non come provento finanziario) nel bilancio della controllata
- **AD INCREMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE** (e non come onere finanziario) nel bilancio della controllante

L'ELIMINAZIONE CONTABILE DEI DEBITI

Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una **variazione sostanziale dei termini del debito esistente** o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore, **contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito** (OIC 19 §73)

Occorre confrontare:

- Ultimo valore contabile del debito originario (al netto dei costi di transazione)
 - Valore di iscrizione iniziale del nuovo debito (costo ammortizzato e attualizzazione)
 - La differenza costituisce un utile/perdita da rilevare a conto economico
-
- Il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione.
 - La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione.



L'ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e del presumibile valore di realizzo (Art. 2426, co.1, n.8)



Le due problematiche non necessariamente devono coesistere

- Il **costo ammortizzato** può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti:
 - Crediti a breve termine
 - Costi di transazione, commissioni pagate tra le parti o ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo
- L'**attualizzazione** non è necessaria se il tasso contrattuale non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016

- ❑ I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del **presumibile valore di realizzo** (Art. 2426, co.1, n.8)
- ❑ I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del **fondo svalutazione crediti**
- ❑ Il criterio del costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale non sostituisce l'individuazione di eventuali perdite di valore
- ❑ La verifica di eventuali perdite di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti
 - ❑ Crediti di numero limitato → Verifica per singolo credito
 - ❑ Crediti numerosi e singolarmente non significativi → Verifica su classi di crediti (es. per scaduto)
 - ❑ Crediti numerosi e alcuni significativi → Singolo credito per quelli significativi, classi di crediti per gli altri



I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016

L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla **differenza tra il valore contabile** e il **valore dei flussi finanziari futuri stimati**, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, **attualizzato al tasso di interesse effettivo originario** del credito.

❑ OCCORRE PERTANTO – RILEVAZIONE INIZIALE:

- 1) Confrontare il **tasso di interesse contrattuale** con il **tasso di interesse di mercato**
- 2) Se il tasso di interesse contrattuale si discosta significativamente dal tasso di mercato, occorre procedere alla **determinazione del valore attuale del credito** che rappresenterà il valore di iscrizione iniziale del debito. In caso contrario il valore di iscrizione iniziale è il valore nominale.
- 3) Determinare il **tasso di interesse effettivo** → Costi di transazione Rilevanti

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016

L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla **differenza tra il valore contabile** e il **valore dei flussi finanziari futuri stimati**, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, **attualizzato al tasso di interesse effettivo originario** del credito.

OCCORRE PERTANTO – **VALUTAZIONE SUCCESSIVA:**

- 4) Determinare l'**ammontare di interessi calcolati con il criterio del** tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito a inizio esercizio
- 5) Aggiungere l'ammontare degli **interessi attivi determinati con il TIE** al precedente valore contabile del credito
- 6) Sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo
- 7) **Sottrarre le svalutazioni** e le perdite su crediti.

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016

La società in data 1/1/Anno 1 ha venduto ad un cliente dei beni per il valore di 100.000 Euro più IVA 22%. Le normali condizioni contrattuali prevedono il pagamento a 90 giorni data fattura fine mese. Nel caso specifico, per venire in contro alle esigenze finanziarie del cliente è stata prevista una dilazione di complessivi tre anni attraverso il pagamento di rate annuale costanti (al 31.12. di ciascun anno). Non ci sono costi iniziali di transazione. Ne consegue che occorre procedere all'attualizzazione utilizzando il tasso di mercato, che si ipotizza pari al 3%.

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016

Il Piano di incasso del credito è il seguente:

	Incasso	Credito residuo
venerdì 1 gennaio Anno 1		€ 122.000,00
sabato 31 dicembre Anno 1	€ 40.666,67	€ 81.333,33
domenica 31 dicembre Anno 2	€ 40.666,67	€ 40.666,67
lunedì 31 dicembre Anno 3	€ 40.666,67	€ 0,00

Valore attuale degli incassi previsti → 115.030,20 di cui:

- Valore attuale dell'imponibile → 94.287,05 → valore da iscrivere nei ricavi di vendita
- Differenza tra Valore nominale dell'IVA (22.000) e valore attuale dell'IVA → 1.256,85 → onere finanziario dovuto al fatto che l'IVA verrà incassata in modo dilazionato mentre deve essere immediatamente versata all'Erario

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016

Effetto delle rilevazioni contabili deve essere il seguente:

	Diversi	a	Diversi		116.287,05
	Crediti verso clienti			115.030,20	
	Oneri finanziari			1.256,85	
			Ricavi di vendita	94.287,05	
			Iva a debito	22.000,00	

Ottenibile con le seguenti rilevazioni contabili:

	Crediti verso clienti	a	Diversi		122.000,00
		a	Ricavi di vendita	100.000,00	
		a	Iva a debito	22.000,00	
	Diversi	a	Crediti verso clienti		6.969,8
	Ricavi di vendita			5.712,95	
	Oneri finanziari			1.256,85	



STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (OIC 32)



- Aspetti generali
- I derivati non di copertura
- I derivati di copertura: indicazioni generali
- La rappresentazione in bilancio dei derivati di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)
- Relazioni di copertura semplice
- La rappresentazione in bilancio dei derivati in essere all'1.1.2016
- La Nota integrativa



ASPETTI GENERALI



AGENDA

- Inquadramento del DLgs. 139/2015
- Le definizioni mutuuate dagli IFRS
- Il fair value dei derivati
- Le informazioni in nota integrativa



INQUADRAMENTO DEL DLGS. 139/2015

Nuovo p. 11-bis dell'art. 2426 c.c.

“Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.”.

Organismo Italiano di contabilità → documento sui derivati è l’OIC 32



INQUADRAMENTO DEL DLGS. 139/2015

In linea con gli IFRS, se una società ha sottoscritto un derivato, **al termine dell'esercizio esso dovrà essere iscritto come attività o come passività a seconda che il suo "fair value" sia attivo o passivo**

- ✓ Per ottenere questo risultato sono state operate numerose modifiche:
- Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie)
 - Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie)
 - Stato patrimoniale, Passivo, B.3 diventa Strumenti derivati passivi
 - Stato patrimoniale, Passivo, A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
 - Conto economico, Introduzione della lettera d) "di strumenti finanziari derivati" nell'ambito delle voci 18) Rivalutazioni e 19) Svalutazioni nella categoria D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
 - Introduzione del n. 11-*bis* all'art. 2426 relativo alla valutazione dei derivati
 - Modifiche ai commi successivi dell'art. 2426 per definizioni
 - Modifiche alla nota integrativa (art. 2427-*bis*)

Modifica retroattiva

Si applica anche ai derivati in essere al 1° gennaio 2016



LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS

- ✓ Strumenti derivati - scambio di attività/passività finanziarie a condizioni potenzialmente (s)favorevoli
 - Un contratto derivato è un'**attività finanziaria** quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli (es.: acquisto di un'opzione call o di un'opzione put). Più in generale, **uno strumento derivato è un'attività finanziaria quando il suo *fair value* è positivo.**
 - Un contratto derivato è una **passività finanziaria** quando conferisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli (es.: vendita di una opzione *call* o di un'opzione *put*). Più in generale, **uno strumento derivato è una passività finanziaria quando il suo *fair value* è negativo.**



LE DEFINIZIONI MUTUATE DAGLI IFRS

- ✓ Derivato (IAS 39, par. 9) → strumento finanziario o altro contratto che possiede contemporaneamente le tre seguenti caratteristiche:
- il suo valore **cambia in relazione al cambiamento** in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o altra **variabile**, denominata “**sottostante**”;
 - **non richiede un investimento netto iniziale** (ovvero ha un valore di mercato – *fair value* – nullo al momento della sua sottoscrizione e, pertanto, non dà origine ad incassi/pagamenti) o richiede un investimento netto iniziale (incasso/pagamento) che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
 - è regolato a **data futura**.

FORWARD, SWAP, OPTION

anche incorporati in altri contratti

sia negoziati in mercati regolamentati sia *over-the-counter*

IL *FAIR VALUE* DEI DERIVATI

Fair value (IFRS 13, par. 9) → è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione

✓ Art. 2426, co. 4: “Il *fair value* è determinato con riferimento:

- Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- Al valore che risulta da **modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati**, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.”.

✓ Art. 2426, co. 5: “Il *fair value* non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile”.

OIC 32 – Appendice B



- ✓ Dedicata interamente alla tematica della valutazione al *fair value*
- ✓ Di fatto, riprende IFRS 13



IL *FAIR VALUE* DEI DERIVATI

Fair value

- ✓ è un *exit price*
- ✓ è basato sul mercato
- ✓ deve tenere conto delle caratteristiche del derivato se gli operatori di mercato le considerano nel determinarne il *fair value* (es.: condizione e ubicazione del sottostante, eventuali limitazioni alla vendita o all'uso del sottostante) (par. B.4)
- ✓ Deve tenere conto del mercato principale o, in assenza, del mercato più vantaggioso (parr. B.5-B.8)
- ✓ Gerarchia del *fair value* (parr. B.10-B31)



IL FAIR VALUE DEI DERIVATI

Livello 1

Prezzi di mercato

Livello 2

*Tecniche di valutazione che
utilizzano input
osservati sul mercato*

Livello 3


*Tecniche che utilizzano input
non
osservati
sul mercato*

Il fair value coincide con il
mark-to-market comunicato
dalla banca?

GERARCHIA
FAIR VALUE
secondo IFRS 13



IL FAIR VALUE DEI DERIVATI



LE INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

Art. 2427-bis c.c.

1. Nella nota integrativa sono indicati:

✓ 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro *fair value*;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) **gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; [...]**

OIC 32 – Par. 125

Le informazioni di cui al punto 122c) [punto b-*bis*] dovrebbero includere l'informativa di **quale o quali metodo/i** e di quali **parametri** sono stati utilizzati per la determinazione del *fair value*.



I DERIVATI NON DI COPERTURA



- Rappresentazione in bilancio dei derivati non di copertura
- Iscrizione iniziale
- Valutazione successiva
- Forward non di copertura
- Opzione non di copertura

RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI NON DI COPERTURA

DERIVATI
NON DI COPERTURA
(ovvero non designato
come strumento di
copertura nell'ambito di
una relazione di
copertura)



Sempre adeguati al loro fair value

(“*mark-to-market*”) ed iscritti come:

- Attività finanziaria se *fair value* positivo
- Passività finanziaria se *value* negativo



Adeguamenti di *fair value* iscritti in
conto **economico**

- Se adeguamenti positivi, gli utili non sono distribuibili



RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI NON DI COPERTURA

- ✓ Se derivati con *fair value* positivo, SEMPRE rilevati nella voce Strumenti finanziari derivati attivi dell'attivo circolante (C.III.5) (OIC 32, par. 28.d)
- ✓ Se derivati con *fair value* negativo, rilevati nella voce Strumenti finanziari derivati passivi (SP.B.3)
- ✓ Nel conto economico, si utilizzano le voci D.18.d (Rivalutazione di strumenti finanziari derivati) e D.19.d (Svalutazione di strumenti finanziari derivati)



ISCRIZIONE INIZIALE

OIC 32 - Iscrizione iniziale

- ✓ Par. 38: la rilevazione iniziale avviene quando la società, divenendo parte delle clausole contrattuali (ossia alla data di sottoscrizione del contratto) è soggetta ai relativi diritti ed obblighi
- ✓ Par. 40: la rilevazione iniziale avviene al *fair value*

Cosa succede se *fair value* e prezzo di transazione non coincidono?




VALUTAZIONE SUCCESSIVA

OIC 32 -Valutazione successiva

- ✓ Par. 40: la rilevazione successiva (ad ogni data di chiusura del bilancio) avviene al *fair value*
- ✓ Par. 40: la variazione di *fair value* rispetto all'esercizio precedente è rilevata a conto economico (par. 31):
 - Se positiva, alla voce D.18.d Rivalutazione di strumenti finanziari derivati
 - Se negativa, alla voce D.19.d Svalutazione di strumenti finanziari derivati
- ✓ Come previsto dall'art. 2426 co. 1 n. 11-*bis* c.c., “non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”

FORWARD NON DI COPERTURA

- ✓ In data 1.11.2016 Alfa sottoscrive un forward su valute, fair value nullo. Il forward non viene considerato un derivato di copertura
- ✓ In data 31.12.2016 il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 100
- ✓ In data 1.3.2017 (data di scadenza del forward) il fair value è negativo per Alfa ed è pari a 80. Il derivato può essere regolato solo per cassa



FORWARD NON DI COPERTURA

- 31.12.2016

Svalutazione di strumenti finanziari derivati (CE.D.19.d)	100	
Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)		100

- 1.3.2016

Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)	20	
Rivalutazione di strumenti finanziari derivati (CE.D.18.d)		20
Strumenti derivati passivi (SP.Passivo.B.3)	80	
Depositi bancari e postali (SP.Attivo.C.IV.1)		80

FORWARD NON DI COPERTURA

Stato patrimoniale

	2016	2017		2016	2017
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi			B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	100	-

Conto economico

	2016	2017
D.18.d Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati		20
D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati	(100)	

Rendiconto finanziario

	2016	2017
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	-	(80)

OPZIONE NON DI COPERTURA

✓ In data 16.9.2016 Alfa sottoscrive una opzione call su valute che non viene designata come strumento di copertura. L'opzione prevede il diritto di vendere \$ 1.140.000 ad un tasso di cambio di 1,14 Eur/Usd tra 6 mesi (16/3/2017). Il premio pagato è pari a 17.500 Euro.

Strumenti derivati attivi (SP.Attivo.C.III.5)	17.500,00	
Depositi bancari e postali (SP.Attivo.C.IV.1)		17.500,00

✓ In data 31.12.2016 il fair value dell'opzione è pari a 20.000 Eur.

Strumenti derivati attivi (SP.Attivo.C.III.5)	2.500,00	
Rivalutazione di strumenti finanziari derivati (CE.D.18.d)		2.500,00

OPZIONE NON DI COPERTURA (1/2)

- ✓ In data 16/3/2017 (data di scadenza dell'opzione), l'opzione può essere:
- In-the-money: ad esempio, perché il tasso Eur/Usd è pari 1,17. All'impresa Alfa conviene esercitare l'opzione. Il fair value dell'opzione alla scadenza è pari a 25.641,02 Eur ($1.140.000/1,14 - 1.140.000/1,17$)
 - Adeguamento del valore dell'opzione

Strumenti derivati attivi (SP.Attivo.C.III.5)	5.641,02	
Rivalutazione di strumenti finanziari derivati (CE.D.18.d)		5.641,02

- Incasso del valore dell'opzione

Depositi bancari e postali (SP.Attivo.C.IV.1)	25.641,02	
Strumenti derivati attivi (SP.Attivo.C.III.5)		25.641,02



OPZIONE NON DI COPERTURA (2/2)

b. *Out-of-the-money*: ad esempio perché il tasso Eur/Usd è pari a 1,12. All'impresa Alfa non conviene esercitare l'opzione. Il *fair value* dell'opzione alla scadenza è zero.

- Adeguamento del valore dell'opzione

Svalutazione di strumenti finanziari derivati (CE.D.19.d)	20.000,00	
--	-----------	--

Strumenti derivati attivi (SP.Attivo.C.III.5)		20.000,00
---	--	-----------




I DERIVATI DI COPERTURA: INDICAZIONI GENERALI



- Introduzione
- Relazioni di copertura
- Criteri di ammissibilità

INTRODUZIONE

- ✓ L'impresa è esposta diversi rischi, tra cui rischi finanziari
 - rischio di tasso di interesse, rischio di tasso di cambio, rischio di prezzo delle materie prime
- ✓ L'impresa può porre in essere diverse azioni per mitigare l'effetto negativo di tali rischi, tra le quali sottoscrivere operazioni di copertura




INTRODUZIONE

✓ Regole generali di rappresentazione in bilancio prevedono:

OPERAZIONE
COPERTA



Valutazione secondo i principi contabili di riferimento (rimanenze, immobili, titoli, crediti, ecc.)



STRUMENTO DI
COPERTURA, se è
un DERIVATO)



Valutazione al FV con iscrizione delle variazioni di FV nel Conto Economico

Sono coerenti le modalità di contabilizzazione?
Possibili → asimmetrie contabili



INTRODUZIONE

- ✓ Per ovviare alle possibili asimmetrie contabili, sono state previste regole particolari per la contabilizzazione delle operazioni di copertura → **HEDGE ACCOUNTING**
- ✓ L'*hedge accounting* (par. 51):
 - È facoltativo
 - La sua applicazione prevede il rispetto di specifici requisiti
 - Una volta applicato, può essere interrotto solo in casi molto particolari
 - Il derivato di copertura è in ogni caso sempre valutato al *fair value*



INTRODUZIONE

OPERAZIONE COPERTA

Relazione di copertura

Se:

- lo strumento di copertura
 - l'operazione coperta
 - la relazione di copertura
- rispettano determinati requisiti,
allora l'entità può decidere di
applicare l'**HEDGE ACCOUNTING**

STRUMENTO DI COPERTURA



INTRODUZIONE

- ✓17. Una **relazione economica** implica che il valore dello strumento di copertura si evolve, in genere, nella direzione opposta del valore dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura
- ✓18. L'**efficacia** della copertura è il livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell'elemento coperto, che sono attribuibili a un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.
- ✓19. L'**inefficacia** della copertura è il grado in cui le variazioni del *fair value* o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.
- ✓20. Il **rapporto di copertura** è il rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.

RELAZIONI DI COPERTURA

Sono previste due tipologie di coperture (par. 52):

- ✓ **copertura di un flusso finanziario (*Cash Flow Hedge*):** si applica quando l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività o passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure a programmate operazioni altamente probabili
- ✓ **copertura di fair value (*Fair value hedge*):** si applica quando l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività o passività iscritte in bilancio o ad impegni irrevocabili.



Quali sono i rischi per i quali è ammessa la contabilizzazione di copertura (*hedge accounting*)?



RELAZIONI DI COPERTURA

RISCHIO
DI INTERESSE

RISCHIO DI
PREZZO

RISCHIO DI
CAMBIO

RISCHIO
DI CREDITO*

* Escluso il rischio di credito proprio della società

Copertura di flussi finanziari

Copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari attribuibile:

- a una attività o passività iscritta in bilancio;
- a una programmata operazione altamente probabile
- ad un impegno irrevocabile

Copertura di *fair value*

Copertura dell'esposizione alle variazioni di *fair value* di:

- un'attività o passività iscritta in bilancio
- un impegno irrevocabile

RELAZIONI DI COPERTURA

- ✓ **CASH FLOW HEDGE → Copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari attribuibile a una attività o passività iscritta in bilancio**
- ✓ Si pensi alle attività/passività finanziarie (esempio, un finanziamento a tasso variabile) sulle quali matura un interesse variabile.
- ✓ L'andamento del **tasso di interesse** di mercato influenza il valore dei futuri proventi/oneri finanziari incassati/pagati. Infatti:
 - un incremento nei tassi di interesse comporta un incremento dei proventi finanziari generati dalle attività e un incremento degli oneri finanziari generati dalle passività;
 - un decremento nei tassi di interesse comporta un decremento dei proventi finanziari generati dalle attività e un decremento degli oneri finanziari generati dalle passività.
- ✓ I movimenti sui tassi di interesse non hanno in questo caso alcuna conseguenza sul valore delle attività/passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale, che rimangono costanti, proprio in forza del fatto che su tali attività/passività matura un interesse variabile.
- ✓ I flussi di ricavi/costi derivanti da queste attività/passività possono essere oggetto di *cash flow hedge*, ovvero di una copertura finalizzata a neutralizzare le variazioni di valore dei ricavi e dei costi derivanti dall'andamento del tasso di interesse.
- ✓ **La situazione forse più diffusa nelle PMI è quella del debito a tasso variabile i cui flussi futuri di interesse sono coperti attraverso un Interest Rate Swap (IRS)**



RELAZIONI DI COPERTURA

- ✓ **CASH FLOW HEDGE** → Copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari attribuibile ad una programmata operazione altamente probabile
- ✓ Un'impresa realizza una parte delle proprie vendite in valuta estera. L'impresa è in grado di dimostrare (grazie all'esperienza storica) che i flussi di vendita in valuta estera indicati nel budget dei successivi tre mesi sono **altamente probabili**.
- ✓ Essa è sottoposta al **rischio di variazione nel tasso di cambio** della valuta estera, con possibili ricadute negative sul conto economico: infatti, la conversione della vendita in euro al tasso di cambio del giorno dell'operazione potrebbe determinare un importo inferiore rispetto all'importo in euro previsto nel budget.
- ✓ L'impresa può designare una parte delle vendite del prossimo trimestre (semestre/anno) come operazioni coperte in una relazione di *cash flow* hedge ed utilizzare un opportuno strumento di copertura (es.: un *forward* per la vendita a termine di dollari) per neutralizzare le variazioni dovute al tasso di cambio della valuta estera.

RELAZIONI DI COPERTURA

- ✓ **FAIR VALUE HEDGE** → Copertura dell'esposizione alle variazioni di *fair value* di un'attività o passività iscritta in bilancio
- ✓ Si pensi alle attività finanziarie (esempio un titolo di stato) sulle quali matura un interesse fisso.
- ✓ L'andamento del tasso di interesse di mercato influenza il valore (*fair value*) di tali attività. Infatti:
 - un incremento nei tassi di interesse comporta una riduzione di valore dell'attività;
 - un decremento nei tassi di interesse comporta un incremento di valore dell'attività.
- ✓ I movimenti sui tassi di interesse, invece, non hanno in questo caso alcuna conseguenza sui proventi finanziari rilevati nel conto economico, che rimangono costanti, proprio in forza del fatto che su tali attività matura un interesse fisso.
- ✓ Queste attività/passività possono essere oggetto di *fair value hedge*, ovvero di una copertura finalizzata a neutralizzare le variazioni di valore nelle attività/passività derivanti dall'andamento del tasso di interesse.
- ✓ Il magazzino potrebbe essere un altro esempio di copertura di *fair value hedge*. In questo caso, il rischio connesso è il rischio di prezzo



RELAZIONI DI COPERTURA

- ✓ **Impegni irrevocabili → Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o più date future prestabilite**
- ✓ Si pensi ad un accordo vincolante per l'acquisto di merci nel quale il prezzo è espresso in valuta estera ed è prestabilito
- ✓ In questo caso, la società è esposta sia al rischio prezzo sia al rischio tasso di cambio
- ✓ Gli impegni irrevocabili possono essere oggetto sia di *fair value hedge* sia di *cash flow hedge*

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 2426, p. 11-*bis*

“Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperta e quelle dello strumento di copertura”



La copertura deve essere **designata come tale all’inizio**, ovvero al momento della sottoscrizione del derivato



Deve essere presente una **documentazione** che attesti l’operazione di copertura (fin dall’inizio)



Deve essere dimostrata la **correlazione** tra elemento coperto e strumento di copertura

REGOLE IAS 39 MOLTO RIGIDE (MODIFICATE DALL’IFRS 9 A PARTIRE DAL 2018)
CODICE CIVILE È GENERICO
OIC 32 → RIFERIMENTO ALL’IFRS 9
L’HEDGE ACCOUNTING È FACOLTATIVO

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

OIC 32 - Par. 71 - 73

Una relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per *l'hedge accounting* se:

- ✓ a) la relazione di copertura consiste **solo** di **strumenti di copertura ammissibili** ed **elementi coperti** ammissibili;
- ✓ b) all'inizio della relazione di copertura vi è una **designazione e documentazione formale** della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Deve individuare:
 - lo strumento di copertura
 - l'elemento coperto
 - la natura del rischio coperto
 - come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle **fonti di inefficacia** della copertura e di come essa determina il **rapporto di copertura**)

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

OIC 32 - Par. 71 - 73

- ✓ c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di **efficacia** della copertura:
 - i. vi è un **relazione economica** tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura. La **verifica** di tale relazione economica può avvenire sia in termini qualitativi (paragrafo 70) sia quantitativi (paragrafo 71);
 - ii. l'effetto del **rischio di credito** della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico.
 - iii. viene determinato il **rapporto di copertura** pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare *ex ante* inefficacia della copertura

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

OIC 32 - Par. 71 - 73

Verifica qualitativa

Utilizzabile solo se gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati

- ✓ Importo nominale
- ✓ Data di regolamento dei flussi finanziari
- ✓ Scadenza
- ✓ Sottostante

In ogni caso, verifica dell'effetto rischio di credito della controparte

Verifica quantitativa

Metodologie, anche statistiche, utilizzate in azienda nell'attività di *risk management*
In alcuni casi, l'analisi statistica deve essere corroborata da altre analisi:

- ✓ Tecniche per determinare il livello di inefficacia
- ✓ Tecnica del derivato ipotetico
- ✓ Studi di sensitività

RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICI parr. 101 - 118



Verifica deve essere effettuata in via continuativa. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare se la relazione di copertura soddisfa ancora i requisiti di efficacia



RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO CASH FLOW HEDGE



- Indicazioni generali
- Forward a copertura vendita in \$ a budget
- IRS a copertura debito a tasso variabile
- Parte inefficace

INDICAZIONI GENERALI

Art. 2426 c.c. n. 11-*bis*

Le variazioni di *fair value* sono imputate al Conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.




**COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI
(CASH FLOW HEDGE)**



- ✓ **Strumento derivato → FV, con rilevazione ΔFV in patrimonio netto**
- ✓ **Riserva di patrimonio netto trasferita nel conto economico nel momento in cui si verifica l'evento coperto**
- ✓ **Riserva negativa → non si considera ai fini del conteggio delle perdite**
- ✓ **Riserva positiva → non disponibile e non utilizzabile per copertura perdite**

INDICAZIONI GENERALI

- ✓ L'elemento coperto non "esiste" ancora: si realizzerà negli esercizi successivi
- ✓ Il derivato deve comunque essere valutato al suo fair value
- ✓ Le variazioni di valore (utili o perdite) sono iscritte in una riserva di Patrimonio netto (Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari)
- ✓ La riserva viene trasferita nel(i) conto(i) economico(i) nel momento in cui i flussi finanziari (futuri ricavi e futuri costi) influenzeranno il(i) conto economico(i)





INDICAZIONI GENERALI

- ✓ Se il derivato designato come strumento di copertura in una relazione di *cash flow hedge* ha *fair value* attivo, la classificazione nello stato patrimoniale è la seguente:
 - Se è a copertura di flussi finanziari generati da un'attività, segue la classificazione dell'attività, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta (OIC 28 par. 27.a)
 - Se è a copertura di flussi finanziari generati da una passività, di un impegno irrevocabile o di un'operazione programmata altamente probabile è classificato in relazione all'esigibilità (OIC 32 par. 28.b e c)



INDICAZIONI GENERALI

- ✓ La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti (OIC 32 par. 29)
- ✓ Come previsto dall'art. 2426 co. 1 n. 11-*bis* c.c.: *“le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”* (OIC 32 par. 29)

INDICAZIONI GENERALI

OIC 32 – Par. 87 – Rilascio della riserva

Il rilascio della riserva per copertura di flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:


- ✓ a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;
- ✓ b) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;
- ✓ c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce D) 19) d) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.



FORWARD A COPERTURA VENDITA \$ A BUDGET (1/2)

- ✓ In data 1/11/2016 Alfa ha terminato di preparare il proprio budget all'interno del quale ha previsto vendite per 110 \$ (tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2017). Il tasso di cambio di budget utilizzato è 1,1 \$ per 1 €, controvalore in €100
- ✓ Per tutelarsi dal rischio di variazione dollaro sottoscrive un forward per vendita di 110 \$ ad un tasso di cambio 1,1 \$ per 1 €, fair value nullo. Il derivato è considerato un derivato di copertura
- ✓ In data 31/12/2016 il fair value del forward è negativo per Alfa ed è pari a 1. Sulla base delle nuove aspettative sui cambi Alfa stima un controvalore in € della vendita in \$ pari a 101 €
- ✓ In data 1/3/2017 Alfa effettua la vendita di 110 \$ e il controvalore in € è 101,5 (tasso circa 1,083 \$ per 1 €). Il fair value del forward è negativo ed è pari a 1,5 €. Regolamento per cassa

FORWARD A COPERTURA VENDITA \$ A BUDGET (2/2)



FORWARD A COPERTURA VENDITA \$ A BUDGET

Stato patrimoniale

	2016	2017		2016	2017
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi	-	-	A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	(1)	-
			B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	1	-

Conto economico

	2016	2017
A.1 Vendite	-	100
D.18.d Rivalutazioni di derivati	-	-
D.19.d Svalutazioni di derivati	-	-


Rendiconto finanziario

	2016	2017
ATTIVITÀ OPERATIVA	-	(1,5)


**Vendita al tasso effettivo 101,5
(meno) trasferimento riserva (1)
(meno) adeguamento 2017 (0,5)**

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO VARIABILE

- ✓ In data **1/7/Anno 1**
- ✓ Operazione di mutuo per 500.000 Euro, durata decennale, tasso semestrale basato sull' Euribor a sei mesi + spread 1%, rimborso in un'unica soluzione alla scadenza



- In data **1/7/Anno 1**
- Operazione di IRS per 500.000 Euro (bullet), durata decennale. L'impresa:
- ✓ Paga alla banca il tasso fisso del 4%;
 - ✓ Incassa dalla banca l'Euribor a sei mesi



IRS A COPERTURA DEBITO TASSO VARIABILE

- ✓ 1/7-31/12 Anno 1: Euribor a sei mesi 0,5%
- ✓ Interessi sul mutuo: $500.000 \times (0,5\% + 1\%) \times 6/12 = 3.750$ Euro
- ✓ Flussi sull'IRS
 - Impresa paga alla banca tasso fisso del 4%: $500.000 \times 4\% \times 6/12 = 10.000$
 - Impresa incassa dalla banca Euribor a sei mesi: $500.000 \times 0,5\% \times 6/12 = 1.250$
 - Differenziale per l'impresa: $- 10.000 + 1.250 = - 8.750$
- ✓ Oneri finanziari nel CE: $3.750 + 8.750 = 12.500$ (corrispondente al tasso fisso del 4% + spread 1%)
- ✓ 31/12 Anno 1: Fair value dell'IRS negativo di 2.000
- ✓ Anno 2: Euribor a sei mesi 1% (sia per I semestre sia per II semestre)
- ✓ 31/12 Anno 2: Fair value dell'IRS negativo di 1.800

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO VARIABILE

Stato patrimoniale

	Anno 1	Anno 2		Anno 1	Anno 2
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi	-		A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	(2.000)	(1.800)
			B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	2.000	1.800

Conto economico

	Anno 1	Anno 2
C . 17) Altri oneri finanziari	(12.500)	(25.000)
D.19.d Svalutazioni di derivati	-	-

Rendiconto finanziario

	Anno 1	Anno 2
ATTIVITÀ OPERATIVA	(12.500)	(25.000)

IRS A COPERTURA DEBITO TASSO VARIABILE

SE DERIVATO NON FOSSE DI COPERTURA

Stato patrimoniale

	Anno 1	Anno 2		Anno 1	Anno 2
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi	-		A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	-	-
			B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	2.000	1.800

Conto economico

	Anno 1	Anno 2
C . 17) Altri oneri finanziari	(12.500)	(25.000)
D.18.d Rivalutazioni di derivati		200
D.19.d Svalutazioni di derivati	(2.000)	


Rendiconto finanziario

	Anno 1	Anno 2
ATTIVITÀ OPERATIVA	(3.750)	(10.000)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	(8.750)	(15.000)

PARTE INEFFICACE DELLA COPERTURA

OIC 32 – Aspetti particolari: parte EFFICACE e parte INEFFICACE

- ✓ Par. 90
- ✓ Solo la parte efficace della variazione di valore del derivato viene rilevata nella riserva di PN
- ✓ La parte inefficace è rilevata nella sezione D del conto economico





RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICI



- Quando è esercitabile l'opzione per la designazione di una relazione di copertura semplice
- Requisiti di ammissibilità
- Semplificazioni

QUANDO È ESERCITABILE L'OPZIONE PER LA DESIGNAZIONE DI UNA RELAZIONE DI COPERTURA SEMPLICE

- OIC 32, par. 55 e 101: **Devono essere contemporaneamente** presenti due condizioni:
 - Elementi portanti (valore nominale, scadenza, data di regolamento dei flussi, variabile sottostante) dello strumento derivato e dell'elemento coperto del tutto simili
 - Derivato sottoscritto a condizioni di mercato
 - Forward e swap → FV iniziale pressoché nullo
 - Opzioni → FV iniziale pressoché coincidente con il premio



REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

✓ OIC 32, par. 102:

- Solo strumenti di copertura e elementi coperti designabili
- **Designazione e documentazione iniziale** contenente:
 - obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura
 - strumento di copertura
 - elemento coperto
 - natura del rischio coperto
 - come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura;
- Copertura efficace confrontando elementi portanti e verificando l'irrilevanza del rischio di credito

✓ OIC 32, par. 103

- Obbligo di verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità (ad ogni data di bilancio)



SEMPLIFICAZIONI

- ✓ OIC 32, par. 111-118 – CASH FLOW HEDGE:
 - Non si determina la parte inefficace della variazione di valore del derivato
→ tutta la variazione di valore del derivato viene rilevata nella riserva
- ✓ OIC 32, par. 104-110 – FAIR VALUE HEDGE
 - Non si determina la parte inefficace della copertura
 - La variazione di fair value dell'elemento coperto viene assunta pari (e di segno opposto) alla variazione dello strumento derivato di copertura



LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI IN ESSERE ALL'1/01/2016



- I derivati nel bilancio al 31.12.2015
- La transizione all'1.1.2016



I DERIVATI NEL BILANCIO AL 31.12.2015

- Obblighi chiari per le informazioni da inserire in Nota Integrativa, ma:
 - nessuna indicazione nel codice civile
 - nessun OIC dedicato
 - riferimento ai “fondi rischi per derivati” nell’OIC 31 (2014)
 - riferimenti in altri OIC (ante 2014)
- Requisiti per la definizione di operazione di copertura «meno stringenti»
- Derivati di copertura → seguivano le regole di contabilizzazione dell’operazione coperta
- Derivati non di copertura:
 - Fair value passivo → iscrizione di un “fondo rischi”
 - Fair value attivo → nessuna rilevazione



TRANSIZIONE - SINTESI

Piena applicazione retroattiva → valutazione dei requisiti di ammissibilità della copertura nel momento in cui la copertura fu posta in essere (par. 138)

Per le operazioni di copertura → facoltà di verificare l'ammissibilità e produrre la documentazione alla data del 1.1.2016 (par. 139)

- Conseguenza per coperture di flussi finanziari: impatto sulla voce «A.VII Riserva per copertura di flussi finanziari» per la parte efficace e sulla voce «A.VIII Utili (perdite) portate a nuovo» per la parte inefficace

Eccezione: se, fatto ogni ragionevole sforzo non si possono verificare i requisiti di ammissibilità all'1.1.2016, è possibile verificare i requisiti di ammissibilità al 31.12.2016 (par. 140)

Facoltà per coperture con verifica qualitativa e coperture semplici: la copertura si considera perennemente efficace (par. 142) → la variazione di valore del derivato sarà interamente iscritta nella voce «A.VII Riserva per copertura di flussi finanziari»



LA NOTA INTEGRATIVA



- Il nuovo art. 2427-bis c.c.
- Le altre informazioni richieste dall'OIC 32

IL NUOVO ART. 2427-BIS C.C.

Art. 2427-bis c.c.

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- a) il loro fair value;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri
- b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

OIC 32 (par. 122-127)

- a) informazioni quantitative. Devono essere riferite all'esercizio in chiusura e sono confrontate con quelle dell'esercizio precedente
- b) Descrizione eventuali termini e condizioni contrattuali che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri
- b) bis l'informativa di quale o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del fair value. Inoltre se la società apporta eventuali modifiche ai sensi del paragrafo B.28 dell'Appendice B rispetto all'esercizio precedente ne dà informativa in bilancio;
- b-ter) effetti economici e patrimoniali derivanti dall'applicazione del presente principio e possono essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di conto economico o stato patrimoniale
- b-quater) le informazioni possono essere espone, nella sezione relativa al patrimonio netto, secondo il modello proposto nell'OIC 28 "Patrimonio netto";

LE ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'OIC 32

121. La società fornisce le informazioni, richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1, del codice civile per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato.

La società determina le categorie di strumenti finanziari derivati al fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati.

Per esempio la società potrebbe raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti non di copertura o strumenti di copertura a seconda del rischio coperto (paragrafo 53) per tipologia di strumento finanziario (future, swap, opzioni). Gli strumenti di copertura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l'oggetto della copertura sia il fair value o i flussi finanziari.



LE ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'OIC 32

ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI (ART. 2427 N. 1)

La società dà inoltre in nota integrativa le seguenti informazioni:

- a) la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value;
- b) le informazioni richieste dal paragrafo B.12 dell'Appendice B in merito all'indeterminabilità del fair value;
- c) la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;
- d) la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;
- e) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.



RENDICONTO FINANZIARIO E OIC 10

RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE

Art. 2423, Codice Civile

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal **RENDICONTO FINANZIARIO** e dalla nota integrativa

Art. 2425 ter

*Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, **l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento**, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.*

Art. 2435-bis

*Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.*

RENDICONTO FINANZIARIO E CODICE CIVILE

SCHEMA DI SINTESI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

ATTIVITA' OPERATIVA	A
ATTIVITA' di INVESTIMENTO	B
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	C
➤ Mezzi di terzi	
➤ Mezzi propri	
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	$D = A + B + C$
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AD INIZIO PERIODO	E
DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE PERIODO	$F = D + E$

SCHEMA COMPLETO → **APPENDICE A DELL'OIC 10**


RENDICONTO FINANZIARIO E OIC 10

Nuovo OIC 10

- Un solo schema di rendiconto finanziario basato sul concetto di **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**
- Flussi finanziari classificati nelle seguenti categorie
 - Attività operativa
 - Attività di investimento
 - Attività di finanziamento
- Prevede due differenti schemi
 - Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto
 - **Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto**

RENDICONTO FINANZIARIO E OIC 10

OIC 10 – ATTIVITÀ OPERATIVA (GESTIONE REDDITUALE)



RENDICONTO FINANZIARIO E OIC 10

OIC 10 – INDICAZIONI GENERALI

- Forma scalare
- Appendice A presenta schemi di riferimento
- Categorie precedute da lettere maiuscole e subtotali preceduti da numeri arabi non possono essere raggruppati
- Se necessario, aggiunta di nuove voci e suddivisione dei flussi delle categorie precedute da lettere maiuscole
- Eventuale raggruppamento di categorie precedute da lettere maiuscole se ciò favorisce la chiarezza o è irrivilante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta
- I flussi finanziari sono presentati al lordo, senza compensazioni



ALTRE MODIFICHE MINORI



- Poste in valuta estera
- Partecipazioni
- Azioni proprie
- Disponibilità liquide
- Fondi rischi
- Rilevazione iniziale di attività non finanziarie
- Svalutazione di attività materiali e immateriali



POSTE IN VALUTA ESTERA



MODIFICHE ALLE POSTE IN VALUTA ESTERA

- È stato chiarito (sia nel Codice Civile sia nell'OIC 26) che la conversione al tasso di cambio di chiusura si applica alle poste **MONETARIE**
- Nella nuova versione dell'OIC 26 è stata inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso **strumenti finanziari non derivati**. In particolare, è stata estesa, in via analogica, la disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari derivati di cui all'OIC 32 a tali operazioni, in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta



PARTECIPAZIONI



MODIFICHE ALLE PARTECIPAZIONI

- Introduzione delle partecipazioni in imprese controllate dalle controllanti (Codice Civile)
- OIC 21: Eliminazione della possibilità di imputare i dividendi per maturazione → i dividendi devono SEMPRE essere imputati nell'esercizio nel quale sorge il diritto all'incasso



AZIONI PROPRIE

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

- ✓ Dall'1.1.2016 le azioni proprie non sono più considerate un investimento bensì una riduzione di patrimonio netto (modifica art. 2357-ter)

Conseguenti modifiche agli schemi di bilancio:

- ✓ Eliminazione dall'attivo delle voci “azioni proprie”
- ✓ Eliminazione dal PN della voce “VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio”
- ✓ Inserimento di una nuova voce nel PN “X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”

È necessario distinguere tra:

- 1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al 31.12.2015;
- 2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto dall'1.1.2016.

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

È necessario distinguere tra:

- 1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al 31.12.2015

Con effetto 1.1.2016 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili:

Riserva per azioni proprie in portafoglio	a	Riserve libere (es. facoltativa)	100
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Azioni proprie	100

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

2) società che non hanno azioni proprie ed effettuano un acquisto dall'1.1.2016.

In caso di acquisto di azioni proprie a partire dall'1.1.2016 deve essere effettuata la seguente rilevazione contabile:

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Banca c/c	100
--	---	-----------	-----

LE AZIONI PROPRIE DALL'1.1.2016

Chiarimenti nuovo OIC 28

L'assemblea decide di annullare le azioni pr. in portafoglio (par. 37):
Storno della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestuale riduzione del capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate.

L'assemblea decide di alienare le azioni proprie (par 38):
l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate **imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.**



DISPONIBILITÀ LIQUIDE



Cash pooling

- Trattandosi di crediti di natura finanziaria non aventi le stesse caratteristiche di liquidità delle disponibilità liquide e vista la rigidità dello schema ex art. 2424 codice civile, che ammette solo conti correnti bancari e postali, l'OIC ha esclusa la classificazione di tali crediti nelle disponibilità liquide.
- L'OIC ha anche scartato la possibilità di classificare tali crediti nella voce CII Crediti dell'attivo circolante dove sono espressamente previsti crediti verso società del Gruppo, in quanto l'interpretazione consolidata riflessa anche nell'OIC 15 "Crediti" qualifica i crediti verso società del gruppo come commerciali.
- Pertanto, anche in linea con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n° 94001437 del 1994 per le società finanziarie, l'OIC ha ritenuto che l'iscrizione in una voce aggiuntiva tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione" fosse la più appropriata.
- Viene inoltre richiesta l'indicazione della controparte di gruppo, nella denominazione della voce, così da rendere trasparente il rapporto finanziario infragruppo.



FONDI RISCHI



Modifiche apportate dall'oit 31

- È stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri
- È stato introdotto l'obbligo di creare un fondo rischi per contratti onerosi
 - 66. Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti.
 - 67. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
 - 68. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto nella voce di costo di conto economico della pertinente classe (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.



RILEVAZIONE INZIALE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE



MODIFICHE ALL'OIC 16, ALL'OIC 24, ALL'Oic 13, ALL'OIC 23

- A seguito dell'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'OIC ha aggiornato il wording dei principi sulle immobilizzazioni materiali, immateriali, rimanenze e lavori in corso su ordinazione prevedendo che l'iscrizione iniziale debba avvenire al momento del trasferimento dei **rischi e benefici**



SVALUTAZIONE DI ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI



MODIFICHE ALL'OIC 9

- Nessuna modifica al Codice Civile
- L'OIC 9 prevede due modelli per l'effettuazione dell'impairment test:
 - Modello generale → basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa generati dalle CGU
 - Modello semplificato → basato sulla capacità di ammortamento
- A partire dal bilancio 2017, le società che redigono il bilancio in forma ordinaria non possono più applicare il modello semplificato, ma devono sempre applicare il modello generale